

C.C. 86100



19508/04

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente -
- Dott. Stefano MONACI - Consigliere -
- Dott. Vittorio Glauco EBNER - Rel. Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

e da

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

2004

1709

contro

Oggetto


Tributaria

R.G.N. 4281/03

Cron. 31188

Rep.

Ud. 24/06/04





CORSICA SRL, in persona del legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE PODENZANA BONVINO, con studio in Genova, via Palestro 12/3 (avviso postale), giusta procura a margine del ricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 40/01 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 03/12/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/04 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;

è comparso per il ricorrente l'Avvocato dello Stato Ranucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha chiesto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità, l'accoglimento del ricorso.

### Svolgimento del processo

La Corsica srl impugnava il silenzio-rifiuto della Direzione Regionale delle Entrate per la Liguria, sez. di Genova, avverso la istanza di rimborso dell'Ilor relativa all'anno 1994.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con sentenza n.99/10/00, rigettava il ricorso per essere stata la domanda inoltrata tardivamente, oltre il termine di decadenza di diciotto mesi fissato dall'art.38 DPR 602/1973.

L'appello della società – la quale assumeva la inapplicabilità, nella specie, dell'art.38 citato, trattandosi di vertenza concernente la ripetizione di un indebito oggettivo ed assoggettabile quindi alla disciplina della prescrizione dettata dal codice civile; e chiedeva quindi che fosse affermato il diritto al rimborso, non essendo decorso il relativo termine prescrizione – veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n.40/9/2001, depositata il 13.12.2001.

I Giudici di appello condividevano infatti la impostazione difensiva della contribuente, rilevando altresì che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il disposto dell'art.23 della Costituzione, e sostanzialmente incoerente, in quanto verrebbe a consentire l'applicazione, nel caso di versamento di somma non riferibile ad un obbligo tributario, della normativa propria del sistema tributario.

Ricorrono congiuntamente per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, con un mezzo di doglianza.

Si è costituita e resiste con controricorso la intimata società,eccependo in limine la inammissibilità dell'avverso ricorso;inoltre,la infondatezza dello stesso e chiedendo,in via subordinata, che in accoglimento del conforme motivo di appello proposto nei confronti della sentenza di primo grado ma non esaminato dai Giudici di appello,sia riconosciuto ed affermato il dovere dell'A.F. di procedere in via di autotutela,ex DM.n.27/1997 al rimborso delle imposte indebitamente pagate,a prescindere dalla tempestività della domanda di rimborso

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 cpc.

#### Motivi della decisione

I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.38 DPR 602/1973 e dell'art.2946 c.c.

I Giudici di appello non avrebbero tenuto conto che, in materia di versamento d'imposta, il rapporto contribuente - fisco ha natura pubblicistica,sicchè devono trovare applicazione soltanto le norme tributarie,anche nel caso in cui il versamento sia stato effettuato pur non esistendo o essendo venuta meno la norma istitutiva del relativo obbligo tributario.

Pertanto,in applicazione dell'art.38 citato,la CTR avrebbe dovuto dichiarare non dovuto il rimborso, tenuto conto che dalle date dei singoli versamenti( 28.4.1994 e 30.11.1994) dell'ilor a quella della istanza di rimborso( 29.5.1997) era inutilmente decorso il termine decadenziale di diciotto mesi previsto dallo stesso art.38 DPR 602/1973.

Preliminare all'esame delle ragioni di censura alla impugnata sentenza è però l'esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla resistente società sotto il profilo che lo stesso sarebbe stato spedito a mezzo del servizio postale tardivamente, oltre il termine di un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza, non notificata.

L'eccezione è fondata, nei termini che seguono.

Va premesso che, in materia di giudizio di cassazione, ai fini della notifica del ricorso occorre avere riguardo unicamente alle norme del cpc ( artt. 137 ss) in virtù del rinvio operato dall'art. 62 comma secondo del D.Lgs. vo 546/1992.

Le ulteriori forme di notificazione – consegna dell'atto all'Ufficio tributario e spedizione dell'atto a mezzo posta - previste dagli artt. 16 e 20 comma secondo ( richiamato, per il giudizio di appello dall'art. 53 comma secondo) del D.Lgs. vo 546/1992, sono infatti, come si ricava all'evidenza dalla stessa formulazione normativa, destinate ad operare soltanto nell'ambito del giudizio innanzi alle Commissioni tributarie.

Ciò posto, va osservato che il ricorso per cassazione risulta notificato nel domicilio eletto nonché alla sede legale della società, a mezzo del servizio postale, : precisamente, risulta spedito – come si desume dalla relata di notifica in calce allo stesso – in data 29.1.2003.

Nella specie, tenuto conto che la sentenza di appello, non notificata, venne depositata il 13.12.2001, è evidente che il termine ultimo utile – ai sensi degli artt. 327 cpc e 1 L. 742/1969 - veniva a scadere il 28.1.2001 ( giorno

non festivo): sicchè, la spedizione avvenuta il giorno successivo appare formalmente tardiva.

Senonchè, la Corte Costituzionale, con sentenza n.477/2002, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt.149 cpc e 4 comma terzo L.890/1982, per violazione degli artt.3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data della ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario: ciò, sul conclusivo rilievo che la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari ( quale l'agente postale) è sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Pertanto, occorre verificare se dagli atti risulti la consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario in tempo utile, e cioè entro il 28.1.2001.

Orbene, sulla prima pagina del ricorso è effettivamente dato leggere, in alto a destra, la data del 28 Gen.2003 seguita poi da un numero ( 3398) e da altre indicazioni in un timbro, che reca in calce la data del 31.1.2003 e di seguito la stampigliatura "L'Ufficiale Giudiziario" su cui risulta tracciato un segno verticale.

Ad avviso del Collegio tali indicazioni, in presenza di una contestazione che investe specificamente la tempestività della notifica del ricorso, non valgono ad integrare gli estremi della prova certa della consegna dell'atto nel termine ultimo del 28 gennaio 2003: non potendosi affidare una siffatta certezza ad una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, è

però priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalità.

Nella specie, la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare ben poteva essere offerta attraverso la produzione - ex art.372 cpc, trattandosi di dimostrare l'ammissibilità del ricorso - della ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.109 DPR n.1229/1959, dell'incarico affidatogli e del documento consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale circa la data di ricezione dell'atto da notificare.

In difetto di prova certa della consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario prima della scadenza del termine per impugnare, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

La ritenuta inammissibilità del ricorso preclude, per il suo carattere assorbente, l'esame di ogni ulteriore questione dalle parti dedotta in causa.


Quanto alle spese del presente giudizio, si ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.

PQM


La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.06.2004

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
29 SET. 2004

IL CANCELLIERE  
Di Nuzzo 5

IL CANCELLIERE  
Maria Di Nuzzo

